



COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 DEL 27 SETTEMBRE 2017

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE EX ART.24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME INTEGRATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N.100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONI.

L' anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 18,15 nella Sala delle Adunanze sita nella Sede Comunale di Noci, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione straordinaria, seduta di prima convocazione, convocato con nota del 22.9.2017 prot. n.13755, previo recapito di avviso scritto a tutti i Consiglieri.

Presiede il sig. Stanislao MOREA - Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Paola GIACOVAZZO

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

N.D'ORD	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE	N.D'ORD.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	CONFORTI Paolo	1		9	MARTELOTTA Anna	6	
2	LOBIANCO Angela	2		10	RECCHIA Francesco		4
3	D'APRILE Giuseppe		1	11	TINELLI Cosimo V.zo		5
4	GIGANTE Francesca		2	12	NOTARNICOLA Giuseppe	7	
5	PLANTONE Pietro A.		3	13	MEZZAPESA Fortunato	8	
6	NOTARNICOLA Fabrizio	3		14	LIPPOLIS Mariano	9	
7	D'ONGHIA Paolo	4		15	MOREA Stanislao	10	
8	MASTROPASQUA Giuseppe	5		16	COLONNA Orazio		6

In totale sono presenti N. 10 Consiglieri su n. 16 in carica al Comune. E' presente il Sindaco dott. Domenico NISI (11).

Intervengono con funzione referente gli Assessori : Parchitelli Lucia, Tinelli Lorita , Natale Conforti e Gentile Giovanni Marino.

Il Presidente, constatata la validità della seduta, essendo i Consiglieri intervenuti in numero legale, trattandosi di seduta di prima convocazione, dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto.

Entra il cons. Plantone Pietro.
Presenti n. 11 cons. + Sindaco (12)

Relaziona in ordine all'argomento l'Assessore alle Finanze sig. Natale Conforti.

Il cons. Lobianco Angela ritiene che sarebbe stato opportuno allegare anche i Bilanci delle Partecipate e relativamente al SUAP Murgia Sviluppo chiede se l'esperienza si sia dimostrata positiva.

Il cons. Conforti Paolo chiede ulteriori chiarimenti circa l'attività e dati su Murgia Sviluppo.

Il Sindaco, dott. Domenico Nisi, risponde chiarendo che dal 2008 tutte le pratiche delle attività produttive erano ferme per cui la adesione a Murgia Sviluppo ha consentito al Comune di Noci di mettersi in regola. L'adesione a Murgia Sviluppo è stata positiva e conveniente anche grazie alla nuova gestione informatica e l'Amministratore è Unico perché la Società si è adeguata alle nuove norme.

Il cons. Conforti Paolo chiede ulteriori chiarimenti.

L'Assessore al Bilancio Conforti Natale interviene per una breve replica.

Il Presidente del Consiglio interviene per fornire alcuni chiarimenti sulla lettura dei Bilanci delle Società.

I suddetti interventi risultano integralmente riportati nel verbale di adunanza, cui si fa espresso rinvio per la loro puntuale conoscenza.

Il Consiglio Comunale

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO CHE AI SENSI DEL PREDETTO T.U.S.P, (CFR. ART. 4, C. 1) LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, IVI COMPRESI **ì Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO CHE **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO CHE PER EFFETTO DELL'ART. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione **-le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Noci e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso all'adesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell' art.4, c.1, D.Lgs. n.

175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione della sottoindicata partecipazione:

- nella società A.I.T.A. da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione, entro il 31 dicembre 2017 per la mancanza dei requisiti previsti nel T.U.S.P. e non essendo servizio essenziale per il Comune di Noci come indicato nell'allegata relazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RITENUTO congruo procedere **all'alienazione delle partecipazioni detenute:**

- nella società A.I.T.A. da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione, entro il 31 dicembre 2017 per la mancanza dei requisiti previsti nel T.U.S.P. e non essendo servizio essenziale per il Comune di Noci come indicato nell'allegata relazione;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 30 marzo 2015, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, che qui si allega;

VISTI i seguenti pareri resi sulla proposta di deliberazione, a sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n.267/00 e ss.mm.ii.:

- Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.:

Favorevole. F.to: ing. Gabriele

-Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario:

- Favorevole. F.to: rag. D'Alena

Con voti favorevoli n. 9 e n. 3 contrari (Lobianco, Conforti e Notarnicola Giuseppe), resi per alzata di mano;

DELIBERA

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole COME DA ALLEGATO A ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE, CHE NE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE;

II. di procedere all'alienazione **DELLA SEGUENTE PARTECIPAZIONE, ANCHE SE LA SOCIETÀ È IN LIQUIDAZIONE:**

- nella società A.I.T.A. da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione per la mancanza dei requisiti previsti nel T.U.S.P. e non essendo servizio essenziale per il Comune di Noci come indicato nell'allegata relazione;

III. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

IV. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente;

V. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

VI. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

VII. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

VIII. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli n.9 e n.3 contrari (Lobianco, Conforti e Notarnicola Giuseppe), resi peralzata di mano.

ALLEGATO A

1. Società Terra dei Trulli e di Barsento Srl

La Società Consortile A R L Terra dei Trulli e di Barsento ha sede in Putignano (BA) in Via estramurale a Levante, 162, codice fiscale e partita IVA n. 06004460728.

La Società è stata costituita in data 08/11/1999 ed è iscritta al n. 455523 del R.E.A. e al n. 06004460728 del Reg. delle Imprese di Bari;

La Società si occupa di Pianificazione, di Innovazione e di Organizzazione del Territorio, promuovendo la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari, la tutela ambientale, l'educazione alimentare mediante la realizzazione di *servizi pubblici di interesse generale*.

Trattasi di società a partecipazione pubblica diretta con valore nominale delle quote di € 816,83 e valore partecipazione del Comune pari ad € 2.065,91.

Il mantenimento della partecipazione alla Società Consortile Terra dei Trulli e di Barsento, è consigliabile in quanto come già detto trattasi di produzione di servizi pubblici di interesse generale, oltre a partecipare ai bandi statali, regionali e comunitari per realizzazione di opere previste all'interno dei servizi della società stessa, art. 4, comma 6, del D.Lgs. n.175 del 19 agosto 2016 integrato con D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017.

Si sotto elencano ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 9

Numero di direttori / dirigenti: 0

Numero di dipendenti: 1

2. Società Consortile A R L AITA (AREA INTEGRATA TRANSADRIATICA)

La Società AITA, **attualmente in liquidazione**, ha la sede in via Vico Cavaliere – Monopoli (BA).

La Società è stata costituita con atto notarile, in atti.

L'oggetto della Società è fornire servizi di sostegno alle imprese.

La Società è stata costituita nell'esercizio 2002 tra il Comune di Monopoli (Capofila), Comune di Noci e Utenze Portuali di Monopoli.

Tra i criteri previsti nel T.U.S.P. per individuare le partecipazioni societarie da liquidare o cedere è previsto un piano di razionalizzazione, corredato da un'apposita relazione tecnica, in base alle disposizioni dell'art. 20 del predetto T.U.S.P.

Il servizio assicurato da parte della Società AITA rientra tra quelli non *essenziali e quindi non "indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali"* del comune.

Pertanto, alla luce di quanto su evidenziato, il Comune si attiverà per la **conclusione della fase di liquidazione entro i termini di legge.**

La quota di partecipazione societaria è pari al 28,33% e si elencano ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 1 liquidatore

Numero di direttori / dirigenti: 0 (nessuno)

Numero di dipendenti: 0 (nessuno)

3. Società Consortile Patto Territoriale POLIS Srl

La Società Consortile Patto Territoriale POLIS ha sede in Monopoli (BA) alla via Garibaldi, 6 ed è di proprietà del Comune per la quota del 6,28%.

Società è *multipartecipata* alla quale partecipano diversi comuni e Istituzioni Private e ha per oggetto la gestione Patti Territoriali e Protocolli Aggiuntivi.

Società Srl, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'amministrazione **mantenere la partecipazione**, seppur minoritaria, nella società per le motivazioni presenti nell'allegata relazione e che si riepilogano: **la presenza di opere pubbliche in corso con finanziamenti Europei e Statali per il tramite della Società, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.Lgs n. 175 del 16 agosto 2016 integrato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017..**

La quota di partecipazione societaria non è significativa, in quanto è inferiore al 10%. Tuttavia concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 0

Numero di direttori / dirigenti: 0 (nessuno)

Numero di dipendenti: 1

4. Murgia Sviluppo Scarl

La Società Consortile Murgia Sviluppo ha sede in Altamura via Santa Croce, 16.

IL Comune di Noci ha aderito in data 15 luglio 2014 con atto C.C. n. 24, esecutivo a norma di legge, per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive.;

La Società si occupa della gestione di tutte le attività di cui allo Sportello Unico delle Attività Produttive, assicurando la realizzazione di servizi *pubblici di interesse generale*.

Il Comune di Noci mantiene la partecipazione alla Società Consortile Murgia Sviluppo in quanto facente parte di un accordo tra le amministrazioni e gli enti pubblici interessati per lo snellimento delle procedure burocratiche (cfr delibera Cipe 21 marzo 1997) di cui al comma 7 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 integrato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017.

La quota di partecipazione è del 4,12% e il Comune di Noci possiede una sola quota azionaria di € 613,50.

Si conclude l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 1

Numero di direttori / dirigenti: 0 (nessuno)

Numero di dipendenti: 7

COMUNE DI NOCI



Relazione tecnica a supporto della Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24 DLgs 175 del 2016)

1. Il nuovo quadro normativo 1.1 – Finalità della ricognizione

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, come integrato con D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 30 settembre 2017, come indicato dalla nota ANCI del 07 agosto 2017, prot. n. 76/VSG/SD, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, una tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 30/03/2015.

Si evidenzia che a seguito del piano di razionalizzazione le società partecipate dal Comune di Noci, rispetto alle 4 censite nel marzo 2015, sono rimaste le stesse 4 attuali.

1.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP in quanto non di interesse per l'Ente in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

1.3 – Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

1.4 – Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006.

Il TUSP non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto.

L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell' "oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities", cioè quelle

che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

1.5 – Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

1.6 – Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

2. - Analisi delle singole partecipazioni

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1.

1. Società Terra dei Trulli e di BarsentoSrl

La Società Consortile A R L Terra dei Trulli e di Barsento ha sede in Putignano (BA) in Via Estramurale a Levante 162, codice fiscale e partita IVA n. 06004460728.

La Società è stata costituita in data 08/11/1999 ed è iscritta al n. 455523 del R.E.A. e al n. 06004460728 del Reg. delle Imprese di Bari;

La Società si occupa di Pianificazione, di Innovazione e di Organizzazione del Territorio, promuovendo la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari, la tutela ambientale, l'educazione alimentare mediante la realizzazione di *servizi pubblici di interesse generale*.

Trattasi di società a partecipazione pubblica diretta con valore nominale delle quote di € 816,83 e valore partecipazione del Comune pari ad € 2.065,91.

L'amministrazione intende mantenere la proprietà di Società Consortile Terra dei Trulli e di Barsento, in quanto come già detto trattasi di produzione di servizi pubblici di interesse generale, oltre alla necessità di dover beneficiare di ulteriori finanziamenti comunitari per la pianificazione e realizzazione di opere pubbliche nell'ambito dei servizi facenti capo alla società, art. 4, co. 6, del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 n. 175 e integrato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017.

La quota di partecipazione societaria è irrilevante in quanto è inferiore al 10%;

Tuttavia, si sotto elencano ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 9

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: 1

Risultato d'esercizio		
2014	2015	2016
-2.651,00 euro	-21.240 euro	-12.071 euro

Fatturato		
2014	2015	2016
715.995 euro	750.021 euro	28.268 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi della Società Terra dei Trulli e di Barsento:

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	3.750	3.750	4.920
B) Immobilizzazioni	4.252	4.278	4.278
C) Attivo circolante	1.169.566	845.543	800.121
D) Ratei e risconti	3.227	0	21
Totale Attivo	1.180.821	853.611	809.340

Passivo	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
A) Patrimonio netto	134.388	113.147	96.098
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	1.712	0	0
D) Debiti	1.044.721	740.464	713.251
E) Ratei e Risconti	0	0	0
Totale passivo	1.180.821	853.611	809.340

Bilanci d'esercizio in sintesi della Società Terra dei Trulli e di BarsentoScarl:

Conto Economico			
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
A) Valore della produzione	715.995	750.021	28.268
B) Costi di produzione	704.101	761.832	40.288
Differenza	11.894	-11.811	-12.020
C) Proventi e oneri finanziari	-8.637	-6.896	-51
D) Rettifiche valore attività	0	0	0

finanziarie			
E) Proventi ed oneri straordinari	1.094	1938	0
Risultato prima delle imposte	4.351	-16.769	-12.071
Imposte	7.002	4.471	0
Risultato d'esercizio	-2.651	-21.240	-12.071

2. Società Consortile A R L AITA (AREA INTEGRATA TRANSADRIATICA)

La Società AITA, **attualmente in liquidazione**, ha la sede in via Vico Cavaliere – Monopoli (BA), partita IVA 05890830721, Rea Bari n. 448423.

La Società è stata costituita con atto notarile, in atti con capitale sociale € 87.856,00 interamente versato.

L'oggetto della Società è fornire servizi di sostegno alle imprese.

La Società è stata costituita nell'esercizio 2002 tra il Comune di Monopoli (Capofila), Comune di Noci e Utenze Portuali di Monopoli.

Tra i criteri previsti nel T.U.S.P. per individuare le partecipazioni societarie da liquidare o cedere è previsto un piano di razionalizzazione, corredato da un'apposita relazione tecnica, in base alle disposizioni dell'art. 20 del predetto T.U.S.P.

Il servizio assicurato da parte della Società AITA rientra tra quelli non *essenziali e quindi non "indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali"* del Comune.

Pertanto, alla luce di quanto su evidenziato, il Comune dovrà attivarsi per l'alienazione anche se la stessa è in **liquidazione entro i termini di legge**.

La quota di partecipazione societaria è pari al 28,33% e si elencano ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 1 liquidatore

Numero di direttori / dirigenti: 0 (nessuno)

Numero di dipendenti: 0 (nessuno)

Risultato d'esercizio		
2014	2015	2016
-213	-214	-136

Fatturato		
2014	2015	2016
0	0	0

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società AITA:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
F) Immobilizzazioni	5.515	5.515	5.515
G) Attivo circolante	4.685	4.690	4.674
H) Ratei e risconti	0	0	0
Totale Attivo	10.200	10.205	10.189

Passivo	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
F) Patrimonio netto	-30.309	-30.523	-30.659
G) Fondi per rischi ed oneri	2.348	2.348	2.348
H) Trattamento di fine rapporto	0	0	0
I) Debiti	38.161	38.380	38.500
J) Ratei e Risconti	0	0	0
Totale passivo	10.200	10.189	10.205

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società AITA

Conto Economico			
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016

A) Valore della produzione	0	0	0
B) Costi di produzione	213	214	136
Differenza	-213	-214	-136
C) Proventi e oneri finanziari	0		
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0		
E) Proventi ed oneri straordinari	0		
Risultato prima della imposte	-213	-214	-136
Imposte	0		
Risultato d'esercizio	-213	-214	-136

3. Società Consortile Patto Territoriale POLIS Srl

La Società Consortile Patto Territoriale POLIS ha sede in Monopoli (BA) alla via Garibaldi, 6 ed è di proprietà del Comune per la quota del 6,28%. C.F. e P.IVA: 05431930725, R.E.A. 417765 BARI.

Società è *multipartecipata* alla quale partecipano diversi comuni e Istituzioni Private e ha per oggetto la gestione Patti Territoriali e Protocolli Aggiuntivi.

Società Srl, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali. Il Capitale sociale è pari ad € 150.413,00.

L'Amministrazione **mantiene la partecipazione**, seppur minoritaria, **nella Società perché il Comune ha in corso opere pubbliche con finanziamenti Europei e Statali per il tramite della Società, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 integrato il D. Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017.**

La quota di partecipazione societaria non è significativa, in quanto è inferiore al 10% (6,28 %). Tuttavia concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 0

Numero di direttori / dirigenti: 0 (nessuno)

Numero di dipendenti: 1

Risultato d'esercizio (EURO)

2014	2015	2016
0,00	0,00	0,00

Fatturato (EURO)		
2014	2015	2016
100.677	110.069	88.925

Bilanci d'esercizio in sintesi della Società Patto Territoriale POLIS:

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	145.243	61.472	55.458
B) Immobilizzazioni	1.164	2.347	1.748
C) Attivo circolante	268.855	289.633	262.706
D) Ratei e risconti	114	23	15
Totale Attivo	415.376	353.475	319.927

Passivo	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
A) Patrimonio netto	153.452	153.452	153.452
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	11.662	12.788	13.976
D) Debiti	238.796	177.530	146.948
E) Ratei e Risconti	5.429	9.705	5.551
Totale passivo	415.376	353.475	319.927

Bilanci d'esercizio in sintesi della Società Patto Territoriale POLIS

Conto Economico			
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
A) Valore della produzione	100.677	110.070	88.925
B) Costi di produzione	97.097	107.280	86.627
Differenza	3.580	2.790	2.298
C) Proventi e oneri finanziari	796	401	334
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	-1	0	0
Risultato prima delle imposte	4.375	2.389	1.964
Imposte	4.375	2.389	1.964
Risultato d'esercizio	0	0	0

4. Murgia Sviluppo Scarl

La Società Consortile Murgia Sviluppo ha sede in Altamura via Santa Croce, 16 – C.F. e P.IVA: 05225770725, R.E.A. 406777 BARI.

IL Comune di Noci ha aderito in data 15 luglio 2014 con atto C.C. n. 24, esecutivo a norma di legge, per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive.;

La Società si occupa della gestione di tutte le attività di cui allo Sportello Unico delle Attività Produttive, assicurando la realizzazione di servizi *pubblici di interesse generale*.

La Società è soggetta a controllo analogo e non ha partecipazioni in altre società.

Il Comune di Noci mantiene la partecipazione alla Società Consortile Murgia Sviluppo in quanto facente parte di un accordo tra le amministrazioni e gli enti pubblici interessati per lo snellimento delle procedure burocratiche (cfr delibera Cipe 21 marzo 1997) di cui al comma 7 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 integrato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017.

Il Capitale sociale è pari ad € 14.912,37 interamente versato.

La quota di partecipazione è ripartita in base al numero degli abitanti.

La quota di partecipazione societaria è irrilevante in quanto è inferiore al 10%;

Tuttavia, si sotto elencano ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 1

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: otto

Risultato d'esercizio (EURO)		
2014	2015	2016
1.166	0	2.137

Fatturato		
2014	2015	2016
200.271	274.022	275.156

Bilanci d'esercizio in sintesi della Società Murgia Sviluppo scarl:

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	98.733	60.492	20.742
C) Attivo circolante	364.351	329.117	292.335
D) Ratei e risconti	0	213	111
Totale Attivo	463.084	389.822	313.188

Passivo	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
A) Patrimonio netto	18.690	18.692	20.828
B) Fondi per rischi ed oneri	0	35.000	0

C) Trattamento di fine rapporto	109.797	121.177	134.560
D) Debiti	334.597	214.953	157.800
E) Ratei e Risconti	0	0	0
Totale passivo	463.084	389.822	313.188

Bilanci d'esercizio in sintesi della Scarl Murgia Sviluppo:

Conto Economico			
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
A) Valore della produzione	329.157	431.165	360.806
B) Costi di produzione	305.624	421.783	352.529
Differenza	23.533	9.382	8.277
C) Proventi e oneri finanziari	-15.123	-8.035	-4.139
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	-3.179	0	0
Risultato prima della imposte	5.231	1.347	4.138
Imposte	4.065	1.347	2.001
Risultato d'esercizio	1.166	0	2.137

3. Esito della ricognizione e proposte operative di revisione

Alla luce della ricognizione effettuata e dell'analisi dei dati sopra riportati in relazione alle disposizioni del TUSP, si propongono, per ciascuna società, le linee di azione da intraprendere come da tabella sotto riportata.

Società	Tipologia partecipazione	Servizi erogati	Scelta proposta
G.A.L. “Terra dei trulli e di Barsento”	Diretta al 2,15%	Pianificazione, di Innovazione e di Organizzazione del Territorio, promuovendo la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari, la tutela ambientale, l'educazione alimentare	Mantenimento della partecipazione alla Società
Società Consortile a r.l. AITA	Diretta al 28,33%	Servizi di sostegno alle imprese	Alienazione della Società
Società Consortile Patto Territoriale POLIS S.r.l.	Diretta al 6,28%	Partecipazione a bandi per realizzazione di opere pubbliche finalizzate allo sviluppo	Mantenimento della partecipazione alla Società
Società Consortile Murgia Sviluppo S.c.ar.l.	Diretta allo 4,12	Gestione di tutte le attività di cui allo Sportello Unico delle Attività Produttive	Mantenimento della partecipazione alla Società

4. - Conclusione

Come evidenziato nel precedente paragrafo 1.1, le decisioni del Comune nel campo in argomento vanno lette in un'ottica di continuità rispetto a un percorso avviato al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie.

L'attuale revisione straordinaria, richiesta dalla recente normativa in materia, dovrebbe portare ad un ulteriore passo in avanti piuttosto significativo.

Al fine di offrire una visione di sintesi dell'esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si riporta il prospetto delle scelte che si propone di adottate in ordine alle singole partecipazioni societarie.

A questo proposito si richiama la recente deliberazione n. 398 del 21 dicembre 2016 con la quale la Corte dei Conti Lombardia evidenzia che, in base al quadro normativo attuale, la decisione finale in ordine alla acquisizione di un partecipazione ovvero al mantenimento delle quote di partecipazione, va comunque assunta dal Consiglio Comunale dopo aver valutato ogni aspetto, ivi comprese le concrete finalità perseguite dall'ente, la concreta attività che la società dovrà svolgere “in considerazione della caratterizzazione degli enti locali come enti a fini generali” (Cons. Stato, V, 27 settembre 2004, n. 6317).

COMUNE DI NOCI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 24 DEL 25.09.2017

Il giorno 25.09.2017, alle ore 15,00, si è riunito via Skype il Collegio dei Revisori dell'Ente nelle persone dei Signori:

Dott. Antonio Palma – Presidente

Dott. Lorenzo Valentino – Componente

Dott.ssa Luisa Crusi – Componente

Il Presidente dichiara valida la seduta per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione avente per oggetto *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione e Determinazioni”* e relativi allegati pervenuti in data 22.09.2017.

Tutte le P.A., compresi gli Enti Locali, entro il 30 settembre 2017 dovranno adottare una delibera motivata di ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del “TUSP” testo unico in materia di società a partecipazione pubblica contenuto nel D.lgs. n. 175/2016 così come recentemente modificato dal D.lgs. n. 100/2017) in attuazione dell’articolo 24: tale adempimento va posto in essere anche per attestare l’assenza di partecipazioni o nel caso di mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

La ricognizione riguarda tutte le partecipazioni, anche se di minima entità: il processo di razionalizzazione nella sua formulazione straordinaria rappresenta il punto di sintesi della valutazione complessiva della convenienza dell’Ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni.

Il provvedimento dovrà stabilire quali partecipazioni dovranno essere alienate, quali società dovranno essere inserite in un piano di riassetto che porti alla razionalizzazione – anche mediante fusione con altre società analoghe -, ovvero, quali società dovranno essere sciolte e messe in liquidazione. Niente vieta, sussistendone le condizioni, che il provvedimento confermi il mantenimento dello status quo.

Dovranno comunque essere oggetto di cessione, riassetto o di scioglimento le società che:

- non sono più strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;
- svolgono attività diverse da quelle consentite dall’articolo 4, comma 2, del D.lgs. 175/2016 e successive modificazioni;
- non soddisfino i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 (non sono convenienti dal punto di vista economico, non sono sostenibili dal punto di vista finanziario, sono incompatibili con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, ecc);
- ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, del D.lgs. 175/2016 e successive modificazioni.

Dalla documentazione pervenuta si evince che l’Ente intende mantenere gli attuali assetti organizzativi delle seguenti partecipazioni societarie con le suddette motivazioni:

1. Società Consortile a r.l. denominata “Terra dei Trulli e di Barsento” - quota di partecipazione detenuta pari al 2,15% del C.S. La società consortile si occupa di: pianificazione, innovazione ed organizzazione del territorio, promuove la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari, la tutela ambientale, l’educazione alimentare mediante la realizzazione di servizi pubblici di interesse generale. La motivazione adottata per il mantenimento di tali quote

societarie è la seguente *“trattasi di produzione di servizi pubblici di interesse generale, oltre alla necessità di dover beneficiare di ulteriori finanziamenti comunitari per la pianificazione e realizzazione di opere pubbliche nell’ambito dei servizi facenti capo alla società, art. 4, co. 6, del D.lgs. 175 del 19 agosto 2016 n. 175 e integrato dal D.lgs. n. 100 del 16/06/2017”*;

2. Società Consortile a r.l. denominata “Patto Territoriale POLIS” - quota di partecipazione detenuta pari al 6,28% del C.S. La società consortile si occupa di: gestione dei Patti Territoriali e protocolli aggiuntivi. La motivazione adottata per il mantenimento della stessa è la seguente *“il Comune ha in corso opere pubbliche con finanziamenti Europei e Statali per il tramite della Società, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 integrato il D. lgs. n. 100 del 16 giugno 2017”*;
3. Società Consortile a r.l. denominata “Murgia Sviluppo” - quota di partecipazione detenuta pari al 4,12% del C.S. La società consortile si occupa della gestione associata dello Sportello Unico delle attività produttive. La motivazione adottata per il mantenimento della stessa è la seguente *“la società consortile fa parte di un accordo tra amministrazioni per lo snellimento delle procedure burocratiche (cfr delibera Cipe 21 marzo 1997) di cui al comma 7, dell’articolo 26, del D.lgs. n. 175/2016 integrato dal D.lgs. n. 100/2017”*.

L’Ente detiene, inoltre, una quota di partecipazione pari al 28,33% del C.S. della società consortile denominata “AITA (Area Integrata TransAdriatica) in liquidazione”. La partecipazione a tale società è considerata non *“essenziale e quindi non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali”* per cui l’Ente intende attivarsi per la *“conclusione della fase di liquidazione entro i termini di legge”*.

Il Collegio, visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, esprime parere favorevole all’approvazione della proposta deliberativa su indicata ed invita l’Ente a monitorare attentamente l’andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate al fine di assicurare l’ottimale contenimento delle spese connesse.

La riunione viene tolta alle ore 16,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Antonio Palma

Dott. Lorenzo Valentino

Dott.ssa Luisa Crusi

Il presente verbale è firmato digitalmente

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to: Morea

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: **Giacovazzo**

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che il presente atto è stato affisso in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune, consultabile sul sito istituzionale www.comune.noci.ba.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
al

Noci lì

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: **Giacovazzo**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/00)
- è divenuta esecutiva in data _____ perchè decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell' 134, 3° comma, del D.Lgs. n.267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: **Giacovazzo**

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale e si compone di n. _____ fogli.

Noci lì

IL SEGRETARIO GENERALE